NORME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

# Art. 29

## Sospensione del voto obbligo di alienazione, sanzioni penali

In assenza dell' autorizzazione dell'art. 27, il diritto di voto inerente all e azioni o quote non puo' essere esercitato. In caso di inosservanza, la deliberazione e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le azioni o quote possedute da un soggetto indicato dal commma 4 dell'articolo 27, che eccedono il 15 per cento del capitale dell'ente creditizio o ne comportano il controllo, devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. In caso di inosservanza, il tribunale, su richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle azioni o quote. L' omissione delle domande di autorizzazione, e delle comunicazioni previste dall'articolo 27, la falsita' del loro contenuto, la violazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono punite, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1993, non più in vigore dal 1 gennaio 1994 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Norme per la tutela della concorrenza e del mercato |
| Estremi | Legge 10 ottobre 1990, n. 287 |
| Titolo | V — Norme in materia di partecipazione al capitale di enti creditizi titolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1990 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-tutela-della-concorrenza-e-del-mercato/art-29-sospensione-del-voto-obbligo-di-alienazione-sanzioni-penali/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it